

Sentenza n. /2024 pubbl. il 17/04/202

RG n. /202

Repert. n. /2024 del 18/04/202



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'udienza del 17.04.2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni delle parti ed esaurita la discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, costituendo la stessa parte integrale del verbale, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 e promossa

DA

, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Pescara, Via Cesare Battisti n. 31

Attore/Opponente

CONTRO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in qualità di procuratrice di S.r.l., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. e Avv., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. sito in Teramo, Via n.

Convenuto/Opposto

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2022 che gli ingiungeva il pagamento di € 13.786,96 oltre interessi ed accessori, nonché spese di procedura quale saldo debitore del conto corrente ordinario n. ed apertura di credito collegata eccependo la mancata prova di titolarità del credito in capo alla ricorrente cessionaria del credito, l'inidoneità della documentazione prodotta ai fini della prova del credito ingiunto (contestando, in tal modo, l'esatto ammontare del credito *ex adverso* vantato), l'illegittimità degli interessi passivi applicati in quanto in violazione dell'art. 117 Tub, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, l'illegittima applicazione di interessi usurari, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, la nullità delle clausole che recepivano l'accordo di cartello risalente al 1952

meglio indicato nell'atto di citazione.

Chiedeva, pertanto, nel merito in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, l'accertamento delle illegittimità sopra indicate, con condanna della parte opposta al risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi.

2. Si costituiva in giudizio s.p.a., quale procuratrice di s.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma

3. Con ordinanza dell'11.01.2023 veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.

4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, veniva decisa, a seguito di discussione orale, all'odierna udienza.

5. A seguito della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. civ., sez. 3, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civ., sez. 1, 22 aprile 2003, n. 6421) in quanto oggetto di tale giudizio non è la legittimità o la validità del decreto ingiuntivo opposto, bensì la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata in monitorio. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il creditore opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. 1, 31 maggio 2007, n. 12765; Cass. civ., sez. 3, 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. civ., sez. 6-L, 28 maggio 2019, n. 14486).

Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari la banca – attore in senso sostanziale – assolve l'onere probatorio su di essa gravante producendo in giudizio i contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e gli altri documenti che rilevano nel caso specifico, ivi compresi gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e per il ricalcolo dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 1, 10 maggio 2007, n. 10692; Cass. civ., sez. 1, 27 settembre 2018, n. 23313).

L'estratto conto certificato ex art. 50TUB ha, invece, valenza probatoria nel solo giudizio monitorio (il quale costituisce un mero accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato in caso di mancata instaurazione del contraddittorio a seguito di opposizione) – potendo assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 3 maggio 2011, n. 9695). Il giudizio di opposizione ha, infatti – come visto – ad oggetto non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena.

primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opposta.

Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al dm. 147/2022, considerato il valore della controversia, la semplicità delle questioni trattate nonché il pregio dell'attività svolta, in € (€ per la fase di studio; € per la fase introduttiva; € per la fase istruttoria/trattazione – importo ridotto trattandosi di causa di natura documentale – ed € per la fase decisionale), da distrarsi in favore dell'Avv. Emanuele Argento, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da contro SPA, in qualità di procuratrice di S.R.L., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di che si liquidano in € per anticipazioni ed € per onorario oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente dichiaratosi antistatario

Teramo, 17.04.2024

Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)

